

Sentenza n. 405/2015 pubbl. il 17/03/2015

RG n. 2810/2013

Repert. n. 888/2015 del 17/03/2015

N. R.G. 2810/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2810/2013 promossa da:

N. M. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (),
, elettivamente domiciliato in REGGIO
EMILIA presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

E. D. SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA presso il
difensore avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

GIURETT



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La N. M. s.r.l., società esercente azienda di lavorazione e conservazione di carni per uso alimentare, ha convenuto in giudizio la E. D. S.p.a. in relazione ai danni subiti dai propri macchinari a seguito del guasto verificatosi in data con distacco della alimentazione della corrente elettrica.

Parte convenuta ha eccepito la carenze di legittimazione passiva, sia in relazione alla domanda contrattuale che in rapporto alla azione extracontrattuale ex art. 2050 c.c. chiedendo comunque, nel merito, il rigetto di ogni domanda attorea.

Parte attrice ha esperito, in via principale, domanda di condanna ex art. 1218 c.c.

In via di subordine, ha allegato la sussistenza dei presupposti tanto di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., avendo sostenuto che i danni si sarebbero verificati a causa di una erronea gestione della rete elettrica attribuibile alla società convenuta, dunque deducendo, in fatto, nella ricostruzione della causa petendi la sussistenza di nesso causale tra il fatto colposo attribuito alla convenuta e l'evento dannoso.

Ha espressamente indicato anche, a suo dire, la sussistenza di una responsabilità ex art. 2050 c.c. di parte convenuta, assumendo che il danno si sarebbe prodotto a seguito dell'esercizio di attività pericolosa, costituita dalla erogazione di energia elettrica.

È pacifico che alcun rapporto contrattuale fosse costituito tra la convenuta e la odierna attrice, posto che quest'ultima, espressamente afferma che il soggetto erogatore dell'energia elettrica alla N. M. s.r.l. era la S. S.p.a. soggetto con il quale, E. D. S.p.a. ha stipulato in data 16.3.2009 contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (v. doc. 4 conv.).

Fondata è quindi la eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla azione contrattuale esperita.

Sussiste invece la legittimazione passiva di E. D. S.p.a., in quanto azienda erogatrice il servizio di "trasporto" e di "distribuzione" dell'energia elettrica, rispetto alla domanda ex art. 2050 c.c. esperita da parte attrice in via di subordine.

In generale mette infatti in conto di ricordare che "la qualifica di un'attività come "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 24/07/2012).

La attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica sicuramente e connotata, sotto diversi aspetti di siffatta natura intrinsecamente pericolosa.

L'art. 2050 c.c., statuisce che: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Quanto al concetto di attività pericolosa per sua natura, è giurisprudenza costante della Suprema Corte che debba intendersi non solo quell'attività che espressamente è ritenuta tale dalla legge (segnatamente quella di P.S.), ma anche ogni altra attività, che pur non essendo legislativamente qualificata come tale, tuttavia abbia una pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi impiegati (Cass. 27/05/2005, n. 11275; Cass. 20.7.1993, n. 8069). La qualifica di pericolosità di un'attività dipende, quindi, da una valutazione empirica: la quantità di pericolo che la connota. Un primo indice rilevatore della pericolosità così intesa si ha quando dall'esercizio dell'attività

GIURIST



derivi un'elevata probabilità o una notevole potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della normalità media e rilevate attraverso dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza.

In generale, quindi, un'attività può essere considerata pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. in quanto sia prevista come tale da una specifica disposizione di legge, ovvero sia comunque intrinsecamente pericolosa o diventi pericolosa per il contesto nell'ambito del quale essa viene esercitata e in correlazione alle caratteristiche proprie della attività stessa ovvero delle cose che essa produce o delle quali essa si serve.

Occorre considerare, infatti, che la ratio della previsione di responsabilità oggettiva aggravata di cui all'art. 2050 c.c. è fondata sul duplice presupposto che una determinata attività, pur lecita ed utile, sia caratterizzata da rischi intrinseci di cagionare pregiudizi ai terzi e, per converso, tali rischi siano non eliminabili, nonostante l'adozione delle regole e misure precauzionali costituenti acquisizione consolidata della scienza e/o della tecnica, in un dato momento storico.

Ciò posto è evidente che l'attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica, nel contesto attuale, costituisce attività tecnica coesistente al funzionamento dei servizi pubblici, della produzione industriale e commerciale, della stessa salute della persone e della collettività.

Quindi il suo esercizio è intrinsecamente connotato da pericolosità almeno sotto un duplice punto di vista, essendo individuabili due distinte tipologie o categorie di rischi implicati da tale attività.

In primo luogo essa è certamente caratterizzata da rischi connessi alla pericolosità per la vita umana e la incolumità fisica degli strumenti tecnici (impianti, reti ad alta o bassa tensione e centraline ecc.) impiegati per la trasmissione di energia.

In secondo luogo, proprio per la sua essenzialità al funzionamento di altre attività essenziali alla vita di una comunità socioeconomica, risulta anche caratterizzata da intrinseca pericolosità con riguardo ai risvolti negativi che eventuali interruzioni della o malfunzionamenti nella trasmissione o distribuzione possano cagionare alle esigenze e ai bisogni essenziali della utenza (e che possono andare dai più gravi, quali quelli dovuti a un black out generale a quelli meno consistenti, quali un calo di tensione o una interruzione più o meno momentanea).

Per altro verso, la stessa disciplina delle norme di sicurezza CEI 64/8 relative agli impianti elettrici certifica come non sia possibile, anche in caso d'adozione di tutte le misure di sicurezza impedire i rischi afferenti alla seconda categoria di pericolosità intrinseca della attività. A tal proposito infatti la norma CEI EN 50160 precisa come possano verificarsi eventi imprevedibili ed aleatori che possono influenzare la erogazione (con ovvie probabili conseguenze dannose sulle attività economiche) i quali "non possono essere previsti dal fornitore" e quindi non sono sempre adeguatamente fronteggiabili.

Per questo, attraverso una valutazione delle caratteristiche proprie di tale attività può affermarsi come il trasporto e la distribuzione ed erogazione di elettricità costituisca attività pericolosa suscumbibile nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.

D'altro canto La Suprema Corte ha avuto, fin da epoca risalente, modo di qualificare espressamente come attività pericolosa, sotto il duplice profilo sopra ricordato, la erogazione di energia elettrica ad alta e bassa tensione:

- In un primo precedente ha argomentato come "la disciplina della responsabilità per l'Esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'E [redacted] pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa,



Il [redacted] cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, per art. 2050 c.c. di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 537 del 27/01/1982);

- la configurabilità di una responsabilità ex art. 2050 c.c. è stata ammessa, parimenti, anche con riguardo alla gestione di linee a bassa tensione che, in qualsiasi modo, abbiano cagionato danni a terzi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2584 del 29/05/1989);
- è stato poi chiarito, pur sempre ribadendo il principio di diritto dei precedenti appena citati, come "la presunzione di responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio di attività pericolose, in ipotesi di attività pericolosa di carattere tipicamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte dell' [redacted], non sorge in funzione dell'astratta qualità di titolare dell'esercizio di linee elettriche e di proprietario dell'energia attraverso le stesse erogata ma presuppone la concreta gestione da parte di detto ente di impianti, reti, linee o manufatti utilizzati per la produzione o distribuzione di energia elettrica" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3935 del 04/04/1995);
- è stata inoltre confermata la non illogicità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. anche della attività di erogazione di energia elettrica sotto il profilo, diverso effettivamente da quello preso in considerazione dai precedenti sopra citati, dei rischi connessi al calo di tensione o a interruzioni di corrente elettrica, i quali possano quindi cagionare, non già solo danni alla incolumità fisica di singoli o pluralità di persone, ma pregiudizi alle attività economiche, produttive o agli impianti che siano (o debbano essere) continuativamente alimentati elettricamente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 15/05/2007: nel caso di specie si trattava di danni cagionati ad abitazione privata da uno sbalzo di tensione).

Inquadrate la fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 2050 c.c., l'onere della prova incombente alla parte attrice/danneggiata afferisce esclusivamente alla dimostrazione del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3424 del 05/03/2012).

Il nesso causale può essere peraltro oggetto di interruzione anche in caso di eventi riconducibili alla nozione di caso fortuito o costituenti (ex art. 41 c.p.) cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l'evento, tra le quali può annoverarsi anche la condotta negligente dello stesso danneggiato.

Parte convenuta è invece tenuta a dimostrare la assenza di colpa ossia di aver adottato tutte le misure tecniche necessarie ad evitare il danno.

Lo svolgimento dei fatti addotto da parte attrice non è stato oggetto di contestazione ad opera della convenuta la quale ha addotto esclusivamente per escludere nel merito la propria responsabilità: i) la sussistenza di carenze negli impianti di N [redacted] M [redacted] s.r.l. che hanno determinato, in via assorbente, i danni lamentati; ii) in ogni caso l'assenza di ogni profilo di colpa imputabile nella gestione e manutenzione della rete e della distribuzione di energia elettrica.

La CTU svolta in corso di causa ha consentito di chiarire la dinamica eziologica che ha portato alla verifica di (almeno parte) dei danni lamentati da parte attrice.

In particolare il CTU ha bensì chiarito di non poter "quantificare e dimostrare con elementi matematici od elettrotecnici che il guasto a terra abbia alterato i parametri di rete al punto di danneggiare i motori della ditta N [redacted] M [redacted] s.r.l. (v. pag. 26 Relazione).



Il CTU tuttavia, previa analisi della documentazione relativa alla verifica del calcolo e del distacco di tensione in data 7.10.2012, nonché tenuto conto delle osservazioni dirette sull'impianto elettrico oggetto di causa, ha potuto apportare una serie di elementi fattuali significativi, ed in specie:

- la circostanza che, prima del guasto, i motori della ditta attrice fossero sicuramente funzionanti (come risulta da grafico della temperatura delle celle raffreddate prima del guasto e degli interventi di E.);
- la circostanza che E. non avesse "individuato immediatamente o velocemente l'origina del guasto, ma abbia proceduto per tentativi interrompendo e rialimentando le linee dalle ore 7.35 alle ore 9.25 ora dell'individuazione della cabina oggetto del guasto";
- quindi il fatto che durante il lasso di tempo appena indicato fosse stato "disalimentato e rialimentato l'arco di guasto a terra più volte" dai tecnici E.;
- la coincidenza temporale tra gli interventi di E. e i danni subiti da N. M. s.r.l.
- dalla coincidenza oggettiva tra gli apparati e la fonte di alimentazione degli stessi, individuata nella linea elettrica oggetto del guasto;
- la compatibilità tra la tipologia di pregiudizi ai macchinari e un evento riconducibile a "sovratensione" o "squilibrio di rete"; ossia al tipo di eventi verificatisi sulla linea di alimentazione per effetto dell'opera degli addetti di E. pacificamente intervenuti per risolvere il guasto alla Cabina di distribuzione (v. pagg. 26 e 29 Relazione).

In definitiva il CTU ha ritenuto che "i motori elettrici e i compressori siano stati danneggiati da sovratensioni transitorie e da squilibri di fase ripetuti da distacchi e ri-alimentazioni della rete MT guasta che hanno rialimentato più volte l'arco di guasto della cabina" E. da cui proveniva la linea elettrica della N. M. s.r.l.

Benchè non sia stato possibile ottenere la matematica certezza, alla stregua dei dati tecnici disponibili e rilevati dal CTU, in ordine alla derivazione del danno dai distacchi, i plurimi elementi segnalati più sopra possono ben essere coordinati, sul piano logico, tra loro, in modo tale da poter affermare la maggior verosimiglianza di una verifica del danno a causa dei distacchi (e quindi del guasto alla rete Enel) piuttosto che da altre cause, mai segnalate né evidenziate dalle verifiche compiute in sede di indagine tecnica del Consulente.

È quindi pienamente condivisibile la conclusione del CTU secondo cui tali plurimi distacchi e rialimentazioni hanno quindi cagionato i danni agli apparati della ditta N. M. poiché hanno "innescato il corto circuito probabilmente perforando l'isolamento degli avvolgimenti" (v. pag. 30 Relazione CTU).

Non possono dirsi dimostrate concause del danno imputabili a colpa della parte danneggiata (odierna attrice): è ben vero, infatti, che il CTU ha osservato come un fattore eziologico rilevante rispetto ai pregiudizi subiti dai macchinari è stato rappresentato dal fatto che i componenti dell'impianto N. M. s.r.l. fossero "dimensionati solo rispetto al carico elettrico che dovevano sostenere o distaccare in caso di funzionamento ordinario ma non in grado di sostenere la condizione di guasto" (v. pag. 30 Relazione).

Tale fattore, certo naturalisticamente rilevante (sul piano del nesso eziologico materiale e condizionalistico), non può essere però, dal punto di vista normativo, attribuito a negligenza della società attrice posto che, comunque, gli impianti "che alimentavano la N. M. s.r.l. sono risultati conformi ai requisiti minimi della norma CEI 64-8 e legge 186 [del 1968]" essendo presenti "impianto



Reparto n. 888/2015 del 17/03/2015
a terra e protezioni generali contro i contatti diretti e indiretti e riparazioni di "Verifiche periodiche degli impianti di terra e relazione scariche atmosferiche" (v. pag. 29 Relazione CTU).

Ne consegue che, sotto il profilo della causalità materiale e giuridica:

- non può valutarsi il sopra segnalato fattore eziologico come causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento (ai sensi dell'art. 41 c.p.), in quanto, materialmente, coincidente e comunque non afferente alla sfera di rischio che la attrice avrebbe dovuto controllare, visto che, in base alla normativa di sicurezza, non le era comunque imposto di dotarsi di apparati idonei a evitare danni da sovra e sotto tensionamenti fuori dall'ordinario (come appunto quelli determinati da continui distacchi e riattivazioni della corrente ad opera degli intervenienti E.);
- non può valutarsi tale omissione come comportamento colposo del danneggiato idoneo ad escludere o anche solo a diminuire l'entità del danno liquidabile a suo favore (ai sensi dell'art. 1227 c.c.).

Parte convenuta non ha dimostrato per converso la assenza di colpa tenuto conto che

- non rileva, in proposito, la circostanza che la disciplina di settore non imponga di evitare, in ogni caso, qualsiasi calo di tensione ammettendo l'impossibilità (anche con l'adozione dei migliori accorgimenti tecnici) di evitare accidentali cadute di tensione: nel caso di specie, infatti, come si è visto, il CTU ha acclarato come il danno sia stato cagionato non già dal primo calo di tensione sulla linea – direttamente consequenziale al "guasto" alla "cabina P." – quanto piuttosto, rilievo essenziale abbiano rappresentato (quali ulteriori concause) i successivi comportamenti degli addetti E. di distacco e riattivazione della tensione, ripetuti in breve arco temporale, e necessari in ragione dell'omessa immediata rilevazione della causa del guasto; tale condotta dei tecnici, pur esperti, non può qualificarsi come caratterizzata dalla necessaria perizia professionale;
- non rileva, inoltre, che il CTU abbia acclarato come la manutenzione degli apparati sia stata effettuata regolarmente da E. infatti – va ribadito – non è stato l'accidentale guasto alla cabina d'alimentazione, ma sono state le modalità di intervento per ripararlo – e financo per individuarne la causa – ad aver materialmente cagionato (come concausa essenziale quantomeno) il danno; quest'ultimo quindi non è stato causato da omessa manutenzione, quanto piuttosto dalle modalità di intervento per riparare il guasto alla linea delle quali è indimostrata la assoluta natura diligente e perita.

In ordine alla quantificazione del danno può essere richiamato il preventivo di spesa (doc. 4 att.) e la fattura del riparatore (doc. 9 att.) dal quale si evincono i costi sostenuti dalla società attrice per riparare i danni.

Essi possono essere liquidate in misura corrispondente, ossia pari ad € 5445,00. Su tale somma spetta inoltre il danno da ritardo da determinarsi nella rivalutazione di tale importo e nel computo degli interessi sulla somma, via via rivalutata, dalla data dell'effettivo esborso (31.12.2012) alla data della presente sentenza.

Sulla somma così liquidate spettano inoltre gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A carico integrale di parte convenuta vanno poste anche le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.



Sentenza n. 405/2015 pubbl. il 17/03/2015

RG n. 2810/2013

P.Q.M. Repert. n. 888/2015 del 17/03/2015

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via di subordine da parte attrice, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice € 5445.00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 228,67 per esborsi ed € 4840,00 per compensi professionali (come da notula) oltre accessori come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta i costi della CTU come già liquidati in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 16 marzo 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

GIURETT

